

AGEVOLAZIONI

Le prestazioni di servizio dei coltivatori diretti in zona montana

di Luigi Scappini

La **riforma agraria** che ha preso le mosse dalla cd. **Legge Sila (L. 230/1950)**, successivamente estesa a tutto il **territorio nazionale** per effetto della **Legge stralcio n. 841/1950**, ha comportato un'evidente **polverizzazione** della **compagine proprietaria**.

Il Legislatore, per sopperire a questa **micro dimensione** media dell'azienda agricola ha, da un lato, introdotto strumenti quali la **prelazione agraria** e la cd. **piccola proprietà contadina** con l'intenzione di agevolare l'imprenditore agricolo in un processo di "**riaccorpamento**" **fondiaro** e, dall'altro, incentivato forme di cooperazione nonché "sponsorizzato" la **multiattività** dell'imprenditore.

In tal senso deve essere letta la **riscrizione** delle **attività connesse** contenuta nel [comma 3](#) del "nuovo" **articolo 2135 cod. civ.**, con cui viene dato ampio spazio alla **possibilità** di **integrare** la **redditività** dell'impresa agricola **sfruttando** appieno la **struttura aziendale**.

Si considerano, infatti, **connesse** a quelle agricole, "*le **attività dirette alla fornitura di beni o servizi** mediante l'utilizzazione prevalente di **attrezzature o risorse dell'azienda** normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata*", in modo tale da poter **ottimizzare le risorse a disposizione**.

E tale possibilità deve essere letta in perfetta sincronia con l'ulteriore previsione per cui le **cd. attività connesse di prodotto**, da intendersi come quelle "*dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione*", possono essere **eseguite** a cura di soggetti **terzi**.

A questo si deve aggiungere l'ulteriore previsione, contenuta nel **D.Lgs. 99/2004**, di una definizione compiuta di **attività agromeccanica**, intesa come quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla **cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso**, la **sistemazione** e la **manutenzione** dei **fondi agro-forestali**, la **manutenzione del verde**, nonché tutte le **operazioni successive alla raccolta dei prodotti** per garantirne la messa in sicurezza.

In tale contesto si innesta l'[articolo 17 L. 97/1994](#), rubricato "*Incentivi alle pluriattività*" con cui il Legislatore, di fatto, deroga alla regola generale che prevede, in caso di un'**attività connessa**, il **rispetto sistematico del principio della prevalenza**.

Il **comma 1**, derogando espressamente "*alle vigenti disposizioni di legge*", prevede che i

coltivatori diretti, in forma **singola** o **associata**, riferendosi in questo caso alle società coltivatrici dirette come individuate all'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 99/2004](#), possono assumere **appalti**, sia verso **enti pubblici** sia **privati**, per la **realizzazione** di lavori relativi alla **sistemazione** nonché alla **manutenzione** del **territorio montano** nonché **lavori agricoli** e **forestali**.

Nella **prima tipologia** la norma vi ricomprende, a titolo esemplificativo, i lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginatura, sistemazione idraulica, difesa dalle avversità atmosferiche nonché dagli incendi boschivi.

Nella **seconda tipologia**, al contrario, il Legislatore vi riconduce l'attività di aratura, semina, potatura, falciatura, mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, nonché il taglio del bosco.

La **deroga** si applica per **importi non superiori** agli originari **25.822,84 euro** rivalutati annualmente in base all'indice Istat, a condizione che l'attività venga eseguita **utilizzando il proprio lavoro** e quello dei **familiari** di cui all'[articolo 230-bis](#) (e ora anche [230-ter](#)) **cod. civ.** e solamente **macchine** e **attrezzature** di **proprietà**, il tutto *bypassando* il parametro della prevalenza.

La norma estende il concetto di “**prestazioni di servizi**” erogate da parte degli imprenditori agricoli, concedendo la possibilità di **sfruttare** appieno la **struttura aziendale**, andando a **erogare prestazioni** di servizio che, in ragione della loro **natura commerciale**, molto probabilmente sono **più remunerative**.

Tale maggior **redditualità** andrà a integrare il reddito prodotto con le attività agricole di base che, soprattutto nelle zone montane, scontano evidenti limitazioni di esercizio per **ragioni climatiche**.

In aggiunta, il successivo **comma 2** prevede che, nel caso in cui **tali prestazioni** vengano eseguite nei **confronti** di **soci** di una medesima **associazione non lucrativa** e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi, le stesse **non sono imponibili**.

Parimenti esente è l'eventuale **prestazioni** di servizi erogata dai **soci** in un contesto **cooperativo** consistente nel **trasporto del latte fresco** utilizzando mezzi anche agricoli purché iscritti all'UMA.

In entrambi i casi il **comma 1-quater** prevede che i **contributi versati** dal coltivatore diretto all'Inps hanno **funzione assicurativa** anche per le **prestazioni “erogate”** nei confronti degli **associati** o dei **soci**.